

come intenda procedere sul terreno della prevenzione di tali incidenti.

(4-01651)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

MATTARELLA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il Dipartimento per le pari opportunità ha promosso, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), il numero verde nazionale sulla Tratta attivo dal luglio 1998;

obiettivo di tale servizio è quello di offrire un supporto alle vittime della tratta e di contribuire conseguentemente alla lotta contro il traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale;

tale servizio è stato articolato a livello regionale od interregionale con due differenti reti locali impegnate rispettivamente a ricevere le telefonate smistate dal centralino nazionale e ad intervenire per garantire alle donne vittime della prostituzione l'affrancamento dagli sfruttatori e l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 18 del Testo Unico;

al numero verde, attivo 24 ore su 24, sono pervenute dal luglio 2000 al settembre 2001 oltre 75.000 chiamate, alle quali sono seguiti diversi interventi di reinserimento realizzati dalle strutture di accoglienza;

nel corso dei mesi il numero verde ha realizzato una serie di reti territoriali di intervento, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine e dei servizi sociali;

per tale servizio è prevista la scadenza del 31 dicembre 2001 e nessuna indicazione è ancora venuta dal Ministero competente sulla prosecuzione del servizio —

se sia intenzione del Ministro interrogato promuovere la prosecuzione del servizio.

(4-01624)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

RAVA, MANZINI, GAMBINI, SEDIOLI, PREDÀ e RUGGHIA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, recante « Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio », considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti dalle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento;

una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macelleria in possesso di bollo CE, mentre la residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie;

il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione

e l'erogazione dei benefici di cui al comma 5 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dunque entro il 2 aprile 2001;

presso il Ministero delle attività produttive è stata convocata, nel mese di aprile, una riunione avente ad oggetto le agevolazioni di cui all'articolo 7-ter della legge n. 49 del 2001, cui erano invitate le Associazioni delle categorie interessate ed i rappresentanti delle Regioni; nel corso della riunione è emersa l'avvenuta predisposizione, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, della bozza di circolare di cui all'articolo 7-ter, comma 7, ma non si hanno ulteriori notizie dell'iter relativo all'approvazione di detto provvedimento;

l'articolo 2 del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 (abrogato dalla legge n. 49 del 2001), con il quale erano state dettate originariamente le norme sulle agevolazioni, prevedeva, al comma 4, un limite di impegno pari a 20 miliardi di lire per l'anno 2001, laddove la norma vigente si riferisce, come si è visto, ad un impegno decennale di 25 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 —:

quale sia l'esito del procedimento teso all'approvazione della circolare con cui il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito nella legge n. 49 del 2001, avrebbe dovuto, entro il 2 aprile 2001, stabilire i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 5 della medesima disposizione;

se il limite di impegno decennale di 25 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 corrisponda ad un'unica somma di 25 miliardi di lire per il decennio 2001-2011 o alla somma complessiva di 250 miliardi di lire per lo stesso periodo. (3-00517)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una Commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO, Federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo;

b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere per-